

Direzione Logistica Acquisti

Uffici Direzionali

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 11983660157

Cap.Soc.Vers.:EURO 120.000.000

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 11983660157 - REA 260179

Spett.le

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA, 17/B

03010 PATRICA FR

IT



J/a/975837_1

Omologazione n.25450_BUSRL del 05/01/2023 - E rev.1 DV del 23/07/2024

(Codice fornitore :20509)

Rif. fattura elettronica - Codice destinatario SDOIIZO - Causale: PO IdDocumento: 975837

Il presente documento con riferimento all'oggetto di seguito specificato costituisce le pattuizioni intervenute tra BUZZI UNICEM S.r.l. (di seguito definita anche Committente) e R.E.M. SRL corrente in PATRICA (di seguito definito anche Appaltatore o Fornitore) da intendersi fissate, richiamate ed applicabili tra le Parti nel periodo di vigenza del presente atto con riferimento all'oggetto di seguito specificato

Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Resa	F.CO PARTENZA
Decorrenza	15/07/2015 - 15/07/2027
Annotazioni	OGGETTO DELLA REV.3: Rinnovo documento. Alla c.a. sig. Evangelisti

Oggetto : RIAVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI

Destinatario : Guidonia - 00012 Via per Sant'Angelo Romano 14 Guidonia (RM)

La Omologazione è disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI

1. Ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni che seguono regolano i rapporti di fornitura di beni e/o merci tra la Committente ed il Fornitore instaurati mediante il presente atto con firma contestuale oppure mediante conferma - espressa o per fatti concludenti - di Ordine/i di acquisto riferiti alla presente Omologazione. Non sono opponibili a Buzzi Unicem Srl le pattuizioni particolari o le Condizioni generali di vendita proprie del Fornitore quand'anche note; le condizioni proprie del Fornitore devono ritenersi come non apposte se contenute in moduli o riportate dal Fornitore nel testo di offerte/conferme d'ordine/accettazioni destinati a Buzzi Unicem Srl.

Non sono altresì opponibili a Buzzi Unicem Srl qualsivoglia clausola apposta dal Fornitore nelle sue fatture, note, corrispondenza (anche via email) e comunque in aggiunta alle condizioni della presente Omologazione.

1.2 Le Condizioni Generali di Acquisto di Buzzi Unicem Srl, allegate al presente atto e che riportano il numero di codice della presente Omologazione, ne sono parte integrante e sostanziale.

1.3 Ai singoli Contratti o Ordini di acquisto non si applicano le Condizioni particolari o le Condizioni generali che risultino contenute in proposte integrative o modificative di ciascuna delle Parti anche se successivamente rese note, salvo il caso di specifica approvazione con sottoscrizione

congiunta di un atto dichiaratamente modificativo delle presenti Condizioni. L'efficacia dell'atto modificativo sarà limitata allo specifico Contratto o Ordine se non specificato diversamente.

1.4 Resta espressamente inteso che la presente Omologazione non implica da parte della Committente alcun impegno di avvalersi in esclusiva delle forniture del Fornitore, né comporta alcuna garanzia per l'acquisto di un quantitativo minimo di beni o merci.

2. Documentazione da fornire

Il Fornitore dovrà fornire la documentazione richiesta attraverso il Portale Buzzi Unicem Tesi.

L'inizio della fornitura è subordinato al carico di tutta la documentazione prevista dal richiamato Portale, senza la quale o anche solo parte di essa le consegne non potranno avere inizio.

3. Quantitativi e programmi

I singoli quantitativi di fornitura dei beni o delle merci nell'ambito della quantità oggetto della presente Omologazione non vengono predefiniti tra le Parti in quanto espressamente rimessi alle necessità produttive della Committente.

Il Fornitore concorderà con la Committente (Direttore Ente Centrale o suo delegato, Direttore di stabilimento o suo delegato) un programma di forniture che tenga conto delle reciproche fermate ordinarie e straordinarie degli impianti, da comunicarsi con opportuno preavviso.

Il programma convenuto dovrà essere preventivamente confermato per iscritto tra le Parti.

4. Trasporto - Consegna - Forniture in eccedenza

4.1 I beni o le merci verranno rese dal Fornitore franco stabilimento o altra località indicata dalla Committente e nei siti di esso che verranno segnalati dal personale incaricato dalla stessa Committente. Gli oneri inerenti la conservazione/custodia della merce passano in capo alla Committente successivamente alla consegna ed alla accettazione nel luogo convenuto.

I mezzi utilizzati devono essere specificatamente idonei al trasporto dei beni/merci oggetto della presente Omologazione.

Per le eventuali ordinazioni franco partenza i rischi del trasporto vengono assunti dalla Committente a cui è, comunque, riservata la verifica della qualità e della quantità dei beni o delle merci al momento della consegna nel luogo convenuto.

4.2 Le consegne avverranno durante il normale orario di lavoro nei giorni feriali ed eventualmente anche di sabato, secondo il programma di forniture di cui al precedente art. 3.

La merce sarà consegnata con tutta la documentazione di legge nel rispetto delle normative vigenti per il trasporto di merci, nonché in conformità con le procedure previste dal Sistema Qualità della Committente. La documentazione predetta, compreso il Documento di Trasporto (DDT), dovrà contenere il numero di codice e le indicazioni della presente Omologazione sopra riportati.

La consegna in violazione delle prescrizioni che precedono può essere oggetto di rifiuto da parte della Committente.

4.3 La Committente non assume alcuna responsabilità per i beni e le merci fornite in eccedenza rispetto ai quantitativi ordinati o violando le prescrizioni che precedono anche se detti beni/merci risultano essere stati consegnati; è esclusivo onere del Fornitore provvedere al ritiro delle eccedenze e dei beni/merci consegnati irregolarmente non assumendo la Committente alcun onere di conservazione e/o custodia e/o sorveglianza.

5. Termini di consegna - Ritardata consegna - Cause di forza maggiore

5.1 I termini di consegna pattuiti sono essenziali e la loro inosservanza autorizzerà la Committente a rifiutare la consegna.

5.2 Ciascun termine di consegna si deve intendere automaticamente prorogato di tanti giorni quanti sono quelli che impediscono l'adempimento del contratto per le sole cause previste dalle Parti.

5.3 Sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente le calamità naturali, le epidemie e pandemie, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni nonché gli scioperi a carattere nazionale, questi ultimi per una durata superiore ai 7 (sette) giorni consecutivi di calendario. La proroga si applica se richiesta ed a condizione che gli eventi che la giustificano vengano comunicati per iscritto alla Committente.

Resta comunque convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse superare il periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di revocare/annullare l'Ordine di acquisto e di ricevere in restituzione le somme sino a quel momento versate per forniture non effettuate, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna opposizione o pretesa.

6. Durata - Impegno di fornitura - Prezzi - Revisioni

6.1 I patti della presente Omologazione si applicano per tutto il periodo della sua validità che decorre dalla data indicata in riga o in testata.

Per tale periodo il Fornitore assume espresso impegno a fornire i beni/le merci oggetto degli Ordini di acquisto della Committente.

6.2 L'importo di ogni singolo Ordine di forniture emesso a fronte della presente Omologazione non potrà superare i 5.000 euro.

6.3 Per le forniture di beni/merci oggetto della presente Omologazione, la Committente riconoscerà al Fornitore quanto specificato in ciascun Ordine.

6.4 I prezzi ed i corrispettivi (al netto dell'IVA) dovranno essere concordati con la Direzione di Stabilimento o di Sede e si intendono comprensivi di tutti i costi necessari per la produzione e la conseguente fornitura di beni/merci e per le prestazioni di servizi/opere connessi alla fornitura stessa.

6.5 Dalla data di emissione, la presente Omologazione è stata oggetto delle seguenti variazioni:

- 20/07/18 Rev.1: rinnovo documento con scadenza al 15/07/21
- 27/09/21 Rev.2: rinnovo documento con scadenza al 15/07/24

BUZZI UNICEM SRL

- 23/07/24 Rev.1: rinnovo documento con scadenza al 15/07/27

7. Termini di pagamento - Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D. Lgs. 231/2002, le Parti espressamente pattuiscono il termine di pagamento in 120 giorni dal ricevimento della fattura; le Parti pattuiscono nella misura del 2% il saggio annuale degli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento.

Il Fornitore, in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale ed alle analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri clienti, ritiene non gravemente inique le pattuizioni espressamente concordate con la Committente.

8. Garanzia del Prodotto - Qualità e prove

Il Fornitore garantisce e si obbliga che la merce oggetto della presente Omologazione risponde ai requisiti richiesti, definiti e concordati secondo le Specifiche Tecniche indicate.

La Committente si riserva l'accertamento delle condizioni e delle qualità del Prodotto consegnato e nel caso di contestazioni verrà effettuata un ulteriore accertamento nel contraddittorio delle Parti e con le modalità riportate nel successivo articolo 10.

9. Responsabilità e obblighi del Fornitore

Il Fornitore si impegna ad osservare le leggi applicabili al rapporto di fornitura oggetto della presente Omologazione e garantisce che il personale che utilizzerà per l'adempimento degli Ordini di fornitura sarà in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con le norme vigenti per i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione.

10. Contestazioni

10.1 Per le forniture non conformi a quanto pattuito, la Committente potrà rifiutare la consegna e sospendere le ulteriori ordinazioni, nonché addebitare al Fornitore le spese eventualmente sostenute, fermo il contraddittorio tra le Parti per l'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata.

Se dall'utilizzo di materiali non conformi la Committente dovesse subire danni sia agli impianti che alla propria immagine, sarà diritto della Committente stessa di rivalersi nei confronti del Fornitore in ragione dei danni subiti.

In ogni caso, qualora la merce risultasse non conforme alle caratteristiche pattuite, il Fornitore - a richiesta della Committente - provvederà a sua cura e spese ad eliminare i difetti ed a far venire meno le difformità ovvero a sostituire la merce difettosa, salvo il diritto per la Committente alla risoluzione del contratto.

Il Fornitore potrà eseguire prelievi in contraddittorio dei beni o delle merci fornite.

10.2 Il termine per la denuncia dei vizi dei beni forniti viene espressamente stabilito in giorni 90 (novanta) e ciò in deroga al termine previsto dall'art.1495 C.C.

Poiché è specifico interesse della Committente tenere un idoneo stato di manutenzione i propri impianti, per le forniture anomale, sarà cura del Direttore di stabilimento convocare il Fornitore per il contraddittorio finalizzato all'attribuzione tecnica di responsabilità, informando Direzione Logistica Acquisti per l'eventuale transazione commerciale ove necessario.

11 Assicurazione

Il Fornitore dichiara di essere titolare di polizza assicurativa a tutela dei danni cui potrebbe incorrere la Committente per l'utilizzo di beni/merci difettose oggetto di fornitura, con un massimale minimo determinato nel Portale Tesi.

12. Risoluzione

12.1 Le prestazioni del Fornitore ivi comprese le modalità di fatturazione saranno soggette al sistema di valutazione Qualità della Committente.

12.2 È in facoltà della Committente richiedere al Fornitore la copia dei bilanci aziendali e la documentazione inerente le posizioni assicurative dei dipendenti del Fornitore stesso.

Se dalla analisi di detta documentazione risultassero palesi anomalie, la Committente potrà dar luogo alla risoluzione del rapporto; la risoluzione potrà, in ogni caso, essere fatta valere in presenza di:

- ritardo o mancata consegna dei beni/merce ordinati;
- difformità qualitativa della fornitura;
- mancata consegna della documentazione richiesta.

13 Comunicazioni

Le comunicazioni dovranno essere date per iscritto e dovranno essere indirizzate alle Parti ai seguenti recapiti, salvo diverso indirizzo notificato tra le Parti stesse.

Per comunicazioni indirizzate a BUZZI UNICEM S.r.l.:

Direzione Logistica Acquisti
Via Luigi Buzzi, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Tel. 0142.416111
Fax 0142.416464
E-mail acquisti@buzziunicem.it

Per comunicazioni indirizzate al Fornitore, quanto specificato nel Portale Tesi.

14. Clausole finali

Il Fornitore in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale applicata nel settore in cui la predetta opera e tenuto conto delle analoghe condizioni applicate alla maggior parte dei propri clienti, riconosce corrette le pattuizioni come sopra riportate e concordate con Buzzi Unicem Srl in piena autonomia.

Buzzi Unicem Srl
Direzione Logistica Acquisti
Ing. Giacomo Auxilia

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del c.c. le Parti dichiarano espressamente di aver letto ed accettato gli artt. 2 (documentazione che il Fornitore deve consegnare), 4 (condizioni che regolano il trasporto dei beni/merci e del momento del passaggio di proprietà, modalità per le consegne e regolamentazione circa i beni/merci consegnate in eccedenza), 5 (rispetto dei termini per le consegne, facoltà della Committente a risolvere l'atto o applicare penali in caso di ritardata consegna, regolamentazione nel caso di ritardate consegne in presenza di cause di forza maggiore), 6 (validità

dell'atto, sua durata, prezzi fissi ed invariabili), 7 (termini di pagamento - interessi di mora), 8 (garanzia sulla qualità dei beni/merci consegnate e verifiche della loro qualità), 9 (responsabilità e obblighi del Fornitore al rispetto della normativa in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con le norme vigenti per i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione), 10 (per forniture difformi a quanto concordato facoltà della Committente a rifiutare i beni/merci e facoltà di sospendere nuove ordinazioni, rivalsa nei confronti del Fornitore per danni subiti, facoltà di richiedere la sostituzione dei beni/merci, richiesta di contraddittorio), 11 (obbligo del Fornitore ad essere assicurato), 12 (possibilità di risolvere l'atto nel caso di mancata o ritardata consegna dei beni/merce, difformità della fornitura e mancata consegna della documentazione concordata).

Buzzi Unicem Srl
Direzione Logistica Acquisti
Ing. Giacomo Auxilia

Codice di Condotta

Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver ottenuto, tramite il sito internet di Buzzi Spa, il 'Codice di Condotta' (<https://www.buzziunicem.it/codice-di-condotta>) e di averne preso visione, si impegna a rispettarne rigorosamente i principi e le disposizioni sia nei suoi rapporti con Buzzi Unicem Srl, sia nei suoi rapporti nei confronti di terzi quando agisca su incarico e/o per conto e/o in nome di Buzzi Unicem Srl. Il Fornitore/Appaltatore prende atto che la violazione del 'Codice di Condotta' costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con Buzzi Unicem Srl, che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Buzzi Unicem Srl al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Capitolato Ambiente e Sicurezza.

Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver ottenuto, all'indirizzo internet <https://www.buzziunicem.it/capitolato-ambiente-e-sicurezza>, il 'Capitolato Ambiente e Sicurezza' di averne preso visione e di impegnarsi ad ottemperare e a far ottemperare dal suo personale e/o da eventuali suoi Subappaltatori quanto ivi riportato. Il Fornitore/Appaltatore prende atto che la violazione del 'Capitolato Ambiente e Sicurezza' costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con Buzzi Unicem Srl, che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Buzzi Unicem Srl al risarcimento dei danni eventualmente subiti e/o la temporanea sospensione del contratto.

Regolamento dell'UE 2016/679 - Informativa resa alle persone fisiche/ditte individuali

Ai sensi del regolamento dell'UE 2016/679, il Fornitore/Appaltatore ha diritto, sulla base di quanto disposto dagli artt. 15-22 del GDPR, di chiedere al titolare del trattamento di accedere ai suoi dati personali e di chiederne la rettifica se inesatti, la cancellazione oppure di limitare o di opporsi al loro trattamento purchè per legittimi motivi, nonchè ha diritto alla portabilità degli stessi e di rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito <http://www.buzziunicem.it>, sezione privacy. Qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato o di chiarimenti potrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati, scrivendo a privacy@buzziunicem.it

VOGLIATE RITORNARE IL FOGLIO DI ACCETTAZIONE QUI ALLEGATO DEBITAMENTE FIRMATO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA : acquisti@buzziunicem.it

N.B. QUALORA NON CI VENGA RESTITUITA LA COPIA DI ACCETTAZIONE REGOLARMENTE CONTROFIRMATA, CI RISERVIAMO DI VALUTARE LA VOSTRA POSIZIONE DI FORNITORE ABILITATO E DI CONSEGUENZA DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI/FORNITURE IN CORSO E FUTURE.



Direzione Logistica Acquisti
(Ing. Giacomo Auxilia)

COPIA PER IL CONTRAENTE

Spett.
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 17/B
03010 PATRICA FR
IT

Omologazione n.25450_BUSRL del 05/01/2023 - E rev.1 DV del 23/07/2024

(Codice fornitore :20509)

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni:

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezione fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

2. Fatture:

Le operazioni vengono riepilogate in unica fattura mensile con data fine mese ed emissione ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente.

3. Rimessi di consegna:

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicare il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere prorata di 30 giorni senz'altro avviso.

4. Consegna della merce:

Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

5. Termine di Consegna:

L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:

- la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
- oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

6. Cause di forza maggiore:

Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protrassero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

7. Materiali consegnati in eccedenza:

La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

8. Responsabilità:

Sottoscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque espliciti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chicchessia. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.

Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chicchessia i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manleva l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

9. Collaudi:

L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art.1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c.. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.

10. Invariabilità dei prezzi:

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccettuato.

11. Pagamenti e inadempienze:

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.

12. Divieto di cessione:

I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle prestazioni e forniture.

13. Costruzione su disegni e modelli della Committente:

I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chicchessia. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essa possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.

14. Competenza:

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana.